

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-961 del 24/02/2017
Oggetto	Società SUPERBETON S.P.A. in Comune di Ferrara - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-885 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 19357/2016/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **SUPERBETON S.P.A.** con sede legale nel Comune di Susegana, Via IV novembre 18 ed impianto nel Comune di Ferrara Via Sammartina, 50/52 – Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n.18158 del 27/03/2015. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara per l'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 16/02/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 30/03/2015 con il n.22221 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 20/02/2015 ed integrata in data 26/02/2015, dalla Società **SUPERBETON S.P.A.** dalla Sig.ra Irma Conte in qualità di Legale Rappresentante, cede legale nel Comune di Susegana, Via IV Novembre 18 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Sammartina 50/52 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara per quanto riguarda le seguenti matrici ambientali:
 - impatto acustico:
 - riattivazione temporanea dell'impianto di frantumazione/lavaggio/selezione di inerti da cava dismesso dal 2011;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara.
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 09/06/2015 P.G. della Provincia di Ferrara n. 39728 del 09/06/2015;
- vista la richiesta di proroga, per la presentazione delle integrazioni richieste durante la Conferenza dei Servizi da parte della ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 03/07/2015 con il n. 46383;
- vista la concessione di proroga, per la presentazione delle integrazioni richieste durante la Conferenza dei Servizi da parte della ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 09/07/2015 con il n. 48173
- visto il parere riguardante la richiesta di proroga, per la presentazione delle integrazioni richieste durante la Conferenza dei Servizi da parte della ditta, della Provincia di Ferrara P.G. 48187 del 09/07/2015;
- viste la documentazione integrativa della ditta, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 04/09/2015 con il n. 59538
- vista la nota di sollecito del parere in materia di impatto acustico al Comune di Ferrara da parte della Provincia di Ferrara P.G. 85985 del 28/12/2015;
- visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico assunto al P.G. di Arpae in data 20/06/2016 con il n. PGFE/2016/6203;

- vista la nuova istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Ferrara dalla ditta in data 10/02/2016, procedimento avviato dal SUAP in data 10/02/2016 e assunta al P.G. di Arpae in data 01/04/2016 con il n. PGFE/2016/3079 per quanto riguarda le seguenti matrici ambientali:
 - impatto acustico:

nuovo clima acustico dovuto alla realizzazione della struttura prescritta al punto 1. del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'Autorizzazione unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara;
- Ritenuto che la necessità di concludere questo procedimento, i cui termini di conclusione sono stati ampiamente superati, non consenta l'accorpamento con il procedimento di ulteriore modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale avviato in data 10/02/2016 dal SUAP del Comune di Ferrara di cui sopra e non ancora concluso;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **SUPERBETON S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Susegana, Via IV Novembre 18 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Sammartina 50/52 per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda le emissioni diffuse dovute alla riattivazione temporanea dell'impianto di frantumazione/lavaggio/selezione di inerti da cava si dovranno adottare, in tutte le fasi in cui si ha lavorazione, trasporto, carico e scarico, e stoccaggio di prodotti polverulenti, tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione ed in particolare:

- il materiale polverulento lavorato o stoccato deve essere mantenuto umido, così come devono essere mantenuti umidi i piazzali interni allo stabilimento in cui il materiale viene stoccato e in cui avviene il passaggio dei mezzi di trasporto;
- nell'impianto di frantumazione/lavaggio/selezione inerti il materiale, durante le fasi di trasporto e macinazione, deve essere mantenuto umido;
- l'altezza di tutti i cumuli di materiale stoccato deve essere inferiore a quella della barriera frangivento.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Al fine del rispetto dei limiti assoluti e differenziali calcolati nella V.I.Ac. nel rapporto tra tempo di attivazione della sorgente rispetto al tempo di riferimento dovranno essere rispettate rigorosamente le condizioni di attivazione degli impianti ossia:

- 1.1. l'impianto di produzione conglomerati bituminosi e di produzione di conglomerati cementizi;
- 1.2. l'impianto di produzione conglomerati bituminosi e impianto di trattamento inerti;
- 1.3. l'impianto di produzione conglomerati cementizi e impianto di trattamento inerti;
2. Non potranno in alcun modo essere nel sito attive contemporaneamente tutte e tre le linee di produzione;
3. L'impianto di trattamento inerti dovrà funzionare per **al massimo 6 mesi** dalla data di messa in esercizio e per **al massimo 4 ore/gg**;
4. Le ore di funzionamento giornaliere dell'impianto dovranno essere annotate su di un registro mantenuto a disposizione degli organi di controllo;
5. Dovrà essere data preventiva comunicazione agli Enti della data di messa in esercizio dell'impianto;
6. entro 7 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto dovrà essere condotta un'indagine fonometrica in corrispondenza dei ricettori indicati nella V.I.Ac che dovrà attestare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) in condizioni di massimo disturbo dell'impianto considerando le diverse combinazioni di esercizio delle linee di produzione di cui al punto 1. ;
7. La data di effettuazione delle misure fonometriche dovrà essere comunicata agli enti almeno 5 giorni prima della loro effettuazione;
8. I risultati delle misure fonometriche dovranno essere consegnate agli Enti entro 7 giorni dalla loro effettuazione. Tali risultati dovranno essere consegnati in una relazione redatta ai sensi del DGR n.673/2004 dove dovrà essere indicata puntualmente le condizioni di esercizio degli impianti indagati;
9. Nel caso dovessero emergere, in corrispondenza dei ricettori indagati, dei superamenti dei limiti (assoluto e differenziale) dovranno essere proposti, nell'ambito della relazione di cui al punto precedente, gli interventi di bonifica acustica da attuare per il rispetto dei limiti;
10. Tali interventi, dopo aver avuto il nulla osta degli Enti, dovranno essere realizzati entro 1 mese;
11. Qualora dovessero essere effettuate delle modifiche tecniche o gestionali degli impianti che potrebbero determinare effetti peggiorativi della situazione analizzata nella relazione tecnica citata dovrà essere presentata istanza di modifica della autorizzazione (A.U.A.) allegando una nuova documentazione tecnica;
12. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, mediante gli organi preposti per legge, tutte le ispezioni e le misure fonometriche che riterrà necessarie per l'accertamento del rispetto in qualsiasi momento delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;

Arpae si riserva di adeguare il presente atto in funzione di quanto emergerà dalla conclusione del procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale avviato dal SUAP in data 10/02/2016 e assunto al P.G. di Arpae in data 01/04/2016 con il n. PGFE/2016/3079 .

Il presente provvedimento **deve essere allegato** all'Autorizzazione Unica Ambientale atto n.atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara come parte integrante.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.